



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 242 del 11/07/2014**

*Oggetto:* COMUNE DI MIRANDOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO "P.P.C1 VIA AGNINI". OSSERVAZIONI AI SENSI DELL' ART. 35 L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008.E ART. 5 L.R.20/2000.

Pagina 1 di 3

## GIUNTA PROVINCIALE

Il 11 LUGLIO 2014 alle ore 12:00 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 5 membri su 7, assenti 2. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
CERETTI CRISTINA	Assessore provinciale	Presente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Assente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Assente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 242

COMUNE DI MIRANDOLA. PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO "P.P.C1 VIA AGNINI". OSSERVAZIONI AI SENSI DELL' ART. 35 L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008.E ART. 5 L.R.20/2000.

Oggetto:

COMUNE DI MIRANDOLA.PIANO PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO "P.P.C1 VIA AGNINI". OSSERVAZIONI AI SENSI DELL' ART. 35 L.R. 20/2000. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008.E ART. 5 L.R.20/2000.

Il Comune di Mirandola è dotato di P.S.C. approvato con delibera consiliare n.60 del 09/04/2014. Il Responsabile del procedimento del Comune di Mirandola, in data 20/05/2014, con nota prot. 16155 ha inviato alla Provincia il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "P.P.C1 VIA AGNINI" ai sensi della L.R. 20/2000, richiedendo la verifica di assoggettabilità per la formulazione del parere rispetto alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 L.R. 19/2008).

Il Piano è stato assunto agli atti provinciali con prot. 54721 del 21/05/2014.

Si richiamano le disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di riduzione del rischio sismico, nonché l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiamano altresì gli articoli 5 e 35 L.R. 20/2000 come modificati dalla L.R. 6/2009.

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica assunta agli atti con prot. n. 70651 del 04/07/2014, eseguita in attuazione del PEG 2014 che contiene gli esiti della valutazione ambientale e il parere rispetto alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

**LA GIUNTA DELIBERA**

- 1) di approvare l'istruttoria prot.70651 del 04/07/2014 ed i pareri tecnici contenenti gli esiti della valutazione ambientale e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio del Piano Particolareggiato denominato "P.P.C1 VIA AGNINI" del Comune di Mirandola, allegata al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

---

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale  
GIOVANNI SAPIENZA

**ISTRUTTORIA DELL' U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA, CARTOGRAFICO E S.I.T.**  
**Prot. 70651 del 04/07/2014 07-04-05 fasc. 2270**

**COMUNE di MIRANDOLA. Piano Particolareggiato di iniziativa privata “P.P. C1 via Agnini”**  
**Osservazioni ai sensi dell'art. 35 L.R. 20/2000 - parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 –**  
**ai sensi art. 5 LR 20/2000.**

---

**PREMESSE**

Inquadramento amministrativo

L'Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con D.G.P. 153 del 17/04/2001 e di P.S.C. adottato con D.C.C. 60 del 09/04/2014 ed è pertanto in regime di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 L.R. 20/2000;

con prot. com. n. 16155 del 20/05/2014 il Dirigente del 3° Settore ha inviato il Piano Particolareggiato iniz. priv. “P.P. C1 via Agnini” all'Amministrazione Provinciale;

il Piano Particolareggiato, corredato del Rapporto Preliminare, è stato assunto agli atti provinciali con prot. 54721 in data 21/05/2014.

Pareri

Parere ARPA prot. 7801 del 18/06/2014 assunto agli atti provinciali con prot. 65748 del 19/06/2014.

In data 16/06/2014 prot. 63092 è stato acquisito il parere del Servizio Geologico della Provincia di Modena (**parere favorevole senza prescrizioni – v. allegato**)

Contenuto del P.P.

Il presente Piano Particolareggiato privato (assunto agli atti comunali con prot. com. 10721 del 03/04/2014) riguarda un comparto di mq. 21.500 posto nella zona ovest del Capoluogo in direzione Concordia.

Il comparto è classificato nel P.R.G. come “comparto residenziale di espansione C1” e nel P.S.C./R.U.E. come “Territorio urbanizzabile - ANS Ambiti per nuovi insediamenti urbani”.

Il progetto individua n. 5 lotti, di S.F. complessiva mq. 14.236, di cui n. 3 a destinazione mista (residenziale e commerciale/terziario/artigianato) e n. 2 a destinazione residenziale, per una S.U. complessiva di mq. 9.666,50 (< mq. 9.675 consentiti).

Nel P.R.G. il comparto ha una quota di verde pubblico pari a mq. 5.389; il progetto individua all'interno del comparto una superficie di verde pubblico di mq. 1.786 e la differenza (mq. 3.603) viene ricavata all'interno del P.P. priv. “Comparto perequato 4F del bosco della cintura urbana”.

**Si formulano i seguenti pareri**

**OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 LR 20/2000 e art. 5 LR 19/2008**

- A. Si chiede all'Amministrazione Comunale di verificare la cessione della parte di verde pubblico (mq. 3.603) extracomparto "che sarà ricavato nell'ambito del P.P. priv. "Comparto perequato 4F del bosco della cintura urbana"" in quanto si rileva all' art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. (pag. 64) che "può essere localizzato, in fase attuativa, anche all'interno del comparto perequato del bosco...il verde pubblico individuato all'interno delle zone C3", non zone C1.**

**Inoltre si ritiene che la convenzione urbanistica del presente strumento attuativo, che regola la cessione della parte di verde pubblico (mq. 3.603) extracomparto sopra citato, dovrebbe riguardare anche la proprietà del "Comparto perequato 4F del bosco della cintura urbana".**

Aspetti geologici-sismici

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del marzo 2014, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, documentano le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi ottemperano quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di III° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007 (v. **parere allegato**).

**Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000**

In merito alla sostenibilità/sicurezza degli interventi posti in attuazione, si rileva che gli effetti sull'ambiente sono riconducibili a quelli tipici degli insediamenti residenziali e non si evidenziano problematiche di rilievo. Si formulano le consuete attenzioni e richieste.

**Utilizzo della risorsa idrica**

Con riferimento al sistema fognario delle acque bianche è necessario prevedere interventi di limitazione dei volumi convogliati in acqua superficiale, nonché di trattamento adeguato solamente alle acque effettivamente inquinate.

- 1. qualora siano rinvenute idonee caratteristiche idrogeologiche, è opportuna una separazione delle reti delle acque meteoriche di seguito definita:**
  - i. una rete di raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte degli insediamenti abitativi (tetti), e/o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con previsione dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Le acque bianche dei pluviali si configurano come acque non suscettibili di essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti e il loro smaltimento non è considerato "scarico", ai sensi della normativa vigente, e non necessita di trattamento. Sulla medesima linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e riuso opportunamente dimensionati aventi funzione di riutilizzo per usi compatibili, non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l'uso industriale e/o l'irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all'utilizzo antincendio: il "troppo pieno" del/dei suddetto/i sistema/i dovrà confluire all'interno del manufatto trincea drenante;**
  - ii. una rete di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali, da recapitare in rete dedicata o acqua superficiale.**

Inoltre, con l'obiettivo di limitare il grado di impermeabilizzazione del substrato e al fine di limitare al massimo l'apporto di acque non suscettibili di essere contaminate, convogliate attraverso il reticolo fognario drenante acque bianche:

- 2. è opportuno il ricorso a modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile sia degli spazi destinati a marciapiede, sia a parcheggio automobili (materiali drenanti ad alto grado di permeabilità) considerato che tali superfici, in relazione alla modesta entità, non sono soggette a dilavamento di sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda.**

Si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di promuovere il massimo risparmio e recupero delle acque utilizzate per scopi civili, con particolare riferimento alle prescrizioni dell'art.13C del PTCP (misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), commi 2.b.2.3), 2.b.2.4) e 2.b.4).

- 3. Nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP inerenti il risparmio e recupero delle acque all'interno degli strumenti comunali regolamentari, per le finalità qui descritte, e con riferimento ai sistemi di accumulo e smaltimento in loco di cui al precedente punto 1., le acque non suscettibili di essere contaminate dovranno essere accumulate al fine di usi compatibili e comunque non potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l'irrigazione delle aree verdi e/o operazioni di pulizia e lavaggi stradali e/o supporto all'utilizzo antincendio. Lo sfioro di questi manufatti, in condizioni idrogeologiche favorevoli, dovrà essere disperso in sottosuolo mediante i sistemi e con le modalità descritte al precedente punto 1.**

In relazione alle disposizioni dell'art.11, commi 7,8,9 del PTCP ("Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica") si rileva che le previsioni di Piano Particolareggiato ricadono entro il "limite delle aree soggette a criticità idraulica", per cui è necessario il rispetto del principio di invarianza idraulica (o udometrica).

- 4. si ritiene pertanto necessaria, sulla base anche dei criteri costruttivi di cui ai precedenti punti 1. e 2., la valutazione della realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l'adozione di soluzioni alternative di pari efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate.**

### **Approvvigionamento ed utilizzo energetico**

Si ribadiscono i dettati del PTCP, al fine di una corretta pianificazione energetica degli insediamenti residenziali.

- 5. Si richiede, nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP quale condizione di sostenibilità, in relazione ai dettati dell'art. 83 ("Obiettivi specifici e coordinamento della pianificazione di settore: direttive alla programmazione energetica territoriale di livello provinciale e comunale"), comma 8, di soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi igienico/sanitari e l'energia elettrica) di tutto il comparto, mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione/trigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o ripartita per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.**

### **CONCLUSIONI**

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visti gli elaborati di Piano Particolareggiato;

tutto quanto sopra osservato e tenuto conto dei contributi pervenuti;

sentito il Comune di Mirandola che ha preso visione con comunicazione e-mail del 04/07/2014 prot.n. 70634, conservata in atti

**si ritiene che il Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato “P.P. C1 via Agnini”. del Comune di Mirandola NON debba comportare successivi approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., e pertanto possa essere esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.**


**Restano fermi i rilievi espressi nel parere A.R.P.A., citato in premessa, e gli eventuali rilievi espressi nel parere A.U.S.L. obbligatorio per legge.**

\*\*\*

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito al Piano Particolareggiato iniz. priv. denominato “P.P. C1 via Agnini” si propone che la Giunta Provinciale faccia proprio quanto sopra riportato:

- sollevando il rilievo di cui al punto A., ai sensi dell’art. 35 L.R. 20/2000 e dell’art. 5 L.R. 19/2008;
- facendo proprie le conclusioni ambientali di cui ai precedenti punti da 1. a 5., ai sensi dell’art. 5 LR 20/2000.

Istruttore  
U.O. Pianificazione Urbanistica,  
Cartografico e S.I.T.  
Arch. Romano Simonini



Visto

Il Dirigente  
Servizio Pianificazione Urbanistica,  
Territoriale e Cartografica  
Arch. Antonella Manicardi



## **ALLEGATO**

**Parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30-10-2008  
"norme per la riduzione del rischio sismico"**



**Oggetto: COMUNE DI MIRANDOLA - PIANO PARTICOLAREGGIATO D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO 'PP C1 VIA AGNINI' - PARERE ART. 5 LR 19/2008 IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.**

## **PREMESSE**

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001

la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.*(comma 1). *Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano.* (comma 2)".

Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;

la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso."

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali".

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Mirandola, Modena, ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

## **SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "PP C1 Via Agnini", in Comune di Mirandola, è costituita dal

rapporto geologico tecnico e sismico del marzo 2014 a firma del Dr. M.Mantovani.

In base all'Ordinanza n.70/2012 del commissario delegato per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Regione Emilia-Romagna ha prodotto e pubblicato le Mappe delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e la MS di II livello dei 17 Comuni con IMCS  $\geq 6$  (tra cui risulta ricompreso il comune di Mirandola).

Tale documentazione tecnica (messa a disposizione dal competente Servizio Geologico Sismico e dei Suoli regionale a tutti i Comuni ed agli Enti interessati) si ritiene un documento indispensabile per la corretta e compiuta valutazione del Piano nel presente provvedimento.

**Nello specifico l'area in oggetto ricade in zona "LQ2 - presenza di terreni suscettibili di liquefazione tra 10 e 20 m dal piano campagna" (III livello di approfondimento).**

Le analisi geognostiche riportate nella relazione geologica, documentano la caratterizzazione geologico - geotecnica dell'area interessata con 3 prove penetrometriche statiche CPT, che hanno investigato il sottosuolo sino a 31.8 m dal p.c.

Per quanto riguarda la definizione della risposta sismica locale è stata condotta una indagine sismica attiva (MASW), con conseguenti elaborazioni e calcolo del valore di Vs30 in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria C per l'area indagata) e delle frequenze caratteristiche di risonanza del sito.

E' stata effettuata l'analisi della risposta sismica locale, mediante l'utilizzo dell'input sismico di riferimento e la modellazione numerica, che ha permesso di definire, gli spettri di risposta ed i valori dei fattori di amplificazione di FAPGA.

E' stata fatta la valutazione della possibilità di occorrenza dei fenomeni di liquefazione e dei cedimenti attesi post-sismici, secondo l'allegato A3 della DAL 112/2007.

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del marzo 2014, successivamente quindi all'entrata in vigore della DAL 122/2007 e all'adozione del P.T.C.P. 2009, **documentano** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di III° livello, e quanto dettato dalla DAL della Regione Emilia-Romagna n° 112/2007.

Pertanto la documentazione geologico tecnica e sismica del Piano Particolareggiato in comune di Mirandola, Modena, **è assentibile**

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

---

(da compilare in caso di stampa)

Protocollo n. **63092** del **16/06/2014**



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 242 del 11/07/2014**

*Oggetto:* COMUNE DI MIRANDOLA. PIANO  
PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO "P.P.C1 VIA  
AGNINI". OSSERVAZIONI AI SENSI DELL' ART. 35 L.R. 20/2000.  
PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008.E ART. 5 L.R.20/2000.

Pagina 1 di 1

**GIUNTA PROVINCIALE**

La delibera di Giunta n. 242 del 11/07/2014 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/07/2014

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 242 del 11/07/2014**

*Oggetto:* COMUNE DI MIRANDOLA. PIANO  
PARTICOLAREGGIATO PRIVATO DENOMINATO "P.P.C1 VIA  
AGNINI". OSSERVAZIONI AI SENSI DELL' ART. 35 L.R. 20/2000.  
PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 19/2008.E ART. 5 L.R.20/2000.

Pagina 1 di 1

**GIUNTA PROVINCIALE**

La delibera di Giunta n. 242 del 11/07/2014 è divenuta esecutiva in data 21/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente